



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO TERRITORIALE ISPETTORATO RIPARTIMENTALE
CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE
viale Dante, 37 tel. 079.2088800 - fax 079.277128
SASSARI

ATTO DI COLLAUDO (ART. 50 DEL R.D. 3267/23) DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEI SIGNORI SPISSU
PIETRO E SPISSU ANTONIO,
LOCALITA' "SU ALDOSU" AGRO DEL COMUNE DI GIAVE
CANTIERE FORESTALE "MONTE TRAESSU"
GESTIONE ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI.

I terreni distinti al Foglio 13 mappale 20 dell'agro di Gave, di superficie pari a ettari 27.00.30 fanno parte del Perimetro Forestale denominato "Monte Traessu", e il giorno 12/12/2000 sono stati consegnati alla Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda per proseguire il trasferimento all'Ente Foresta della Sardegna in applicazione della L.R. n. 24 del 9/06/99 e della L.R. 28 del 18/07/00. Su tali terreni, a decorrere dal 1975, come risulta dal primo certificato di pagamento (allegato n° 1), sono stati realizzati interventi di miglioramento boschivo con finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna. Il fondo in questione è illustrato nella planimetria catastale e nella ortofoto (AIMA 1998) allegate alla presente relazione (allegato n° 2).

Per gli scopi della presente relazione si espone quanto segue:

- fino al 12/12/00 i lavori sono stati svolti in economia dal Servizio Ispettorato Ripartimentale C.F.V.A. di Sassari;
- in data 18 ottobre 2002 e in data 5 settembre 2003 i proprietari hanno presentato istanza di restituzione all'Ente Foreste della Sardegna;
- in data 28 gennaio 2004, con nota n° 226, la Direzione Generale dell'Ente Foreste promuoveva l'avvio del procedimento;
- l'avviso della data di collaudo è stato pubblicato presso il Comune di Gave dal 5 marzo 2004 al 19 marzo 2004 (Allegato n° 3);
- In data 2 aprile 2004 è stato eseguito un sopralluogo nel corso del quale sono stati individuati i confini della proprietà e sono state osservate le condizioni del soprassuolo rilevando una area di saggio dell'estensione di 400 metri quadri, dalla quale sono risultati i dati riportati nella tabella sottostante:

ADS	Piante N/ha	Composizione	Forma di governo	altezza stimata	diametro medio	area basimetrica
1	1175	Sughera 50 %, Roverella 50 %	allevamento a ceduo e a fustaia	m 4	cm 11	mq/ha 12,39

- Il soprassuolo prevalente è quello a cui si riferisce l'area di saggio 1 e che risulta composto da sughera, roverella e con una uniforme copertura arbustiva di cisto, lavanda, lentisco, calicotome. Il substratogeologico è vulcanico; si osservano placche superficiali sulle quali è insediata solamente copertura cespugliosa;
- In località "Su Aldosu" è presente un laghetto artificiale costruito con funzioni antincendio.

Tutto ciò premesso e accertato che il soprassuolo è affermato su tutta la superficie, si ritiene che i terreni in esame siano collaudabili ai sensi dell'art. 50 della Legge Forestale e pertanto possono essere restituiti ai proprietari, facendo salvi i diritti di terzi e a condizione che vengano osservate le prescrizioni riportate nell'allegato Piano di Coltura e Conservazione (allegato n° 4).

VISTO : SI A PROVA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Adriano Ligios



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO TERRITORIALE ISPETTORATO RIPARTIMENTALE
CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE
SASSARI

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

redatto a norma degli artt. 53 e 54 del R.D. 30 dicembre 1923, n° 3267
dei terreni siti in agro del Comune di Giave (Sassari), località "Monte Traessu"
distinto in catasto al Foglio 13 mappali 20, proprietà Spissu Pietro e Spissu Antonio.



Nei terreni oggetto del presente Piano di Coltura e Conservazione sono stati eseguiti lavori di rimboscimento, miglioramento e sistemazione con fondi della Regione Autonoma della Sardegna, dall'anno 1975. Per questo motivo, per effetto dell'art. 47 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, gli stessi terreni sono sottoposti al vincolo per scopi idrogeologici di cui al Titolo I, Capo I, Sezione I dello stesso R.D.L. 3267/1923.

Resta stabilito che il proprietario, nel compiere le operazioni di governo in conformità al presente piano di coltura e conservazione, dovrà conservare le infrastrutture esistenti realizzate permettendo all'Ente Foreste della Sardegna l'utilizzazione delle piste esistenti fintanto che ciò sia funzionale alla gestione dei terreni appartenenti al cantiere forestale limitrofo ancora in occupazione temporanea.



Considerato che il soprassuolo boschivo derivante dai lavori di cui sopra ha consentito il rinsaldamento dei terreni oggetto del presente Piano di Coltura e Conservazione e che in ordine alle norme degli articoli 53 e 54 del R.D.L. n. 3267/1923 la funzione e la destinazione di protezione idrogeologica deve essere conservata e mantenuta permanentemente;

Visti gli artt. 53 e 54 del R.D. 30 dicembre 1923, n° 3267 in base ai quali il proprietario dei terreni restituiti, rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al Piano di Coltura e Conservazione approvato dalla competente Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda; ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D. n° 3267/1923 e nel relativo Regolamento R.D. n° 1126/1926, si prescrivono le seguenti norme:

Art. 1

Elenco terreni

I terreni oggetto del presente piano di coltura e conservazione sono i seguenti:

Foglio	Mappale	Superficie
13	20	27.00.30

Art. 2

Destinazione del terreno e trasformazione in altra qualità di coltura

Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n° 3267/1923 le superfici oggetto del presente Piano di Coltura e Conservazione dovranno mantenere la destinazione forestale; la coltura agraria non sarà mai permessa, così pure le trasformazioni per fini edificatori.

Previo esperimento della procedura ex art. 7 del R.D.L. n° 3267/1923, potrà essere assentita la realizzazione di opere al servizio del fondo purchè non modificino la destinazione forestale richiamata al comma 1 del presente articolo e non incidano in misura superiore al 1% (uno per cento) della superficie del fondo.

Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla tutela ambientale, urbanistica e paesaggistica.

Art. 3

Lavori da eseguire

Su tutta la superficie boscata dovranno essere eseguiti gli ordinari lavori di coltura che consisteranno in sfolli, potature, spalcature e diradamenti.

Tali lavori dovranno essere svolti in conformità a quanto prescritto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Sassari.

I tagli di utilizzazione dovranno essere eseguiti soltanto quando le piante avranno raggiunto la maturità stabilita dalle prescrizioni in vigore e con la forma di trattamento che meglio si addice alla continuità del bosco.

Le piante da sughera potranno essere assoggettate ad estrazione periodica rispettando le prescrizioni della L.R. 9 febbraio 1994, n° 4. Il taglio di piante di sughera dovrà essere autorizzato a norma dell'art. 6 della stessa L.R. n.4/1994.

Art. 4

Danni al bosco

Qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, il bosco venisse distrutto, il proprietario sarà obbligato a lavori di ricostituzione boschiva o al suo nuovo impianto, mediante messa a dimora delle piante.

Art. 5

Pascolo

In modo specifico si richiama l'art. 54 del R.D.L. 23 dicembre 1923, n° 3267, che al primo comma vieta la coltura agraria nel terreno rimboschito o già bosco, il pascolo con animali caprini, equini e bovini; il pascolo con ovini e suini fino a quando le giovani piante non abbiano raggiunto un'altezza tale da sfuggire al morso e al calpestio del bestiame pascolante.

Art. 6

Godimento del bosco

Per ogni altra forma di godimento del bosco (pascolo, falcio dell'erba, raccolta dello strame, scavi, apertura di cave, accensione di fuochi, ecc.) e per quanto non espressamente sopra previsto, dovranno essere osservate le norme dalle leggi, dai regolamenti generali vigenti e da quelli speciali in materia forestale, in particolare le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Sassari.

Art. 7

Cambi proprietà

I proprietari, nel caso di permuta, vendita, cessione, passaggio e qualunque cambiamento di proprietà, in qualunque modo avvenga, si obbligano di imporre, far trascrivere e far osservare al nuovo proprietario l'onere di mantenere gli impegni assunti con il presente atto.

Si è redatto il presente verbale a norma dell'art. 69 del Regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n° 1126, per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267.

Sassari, li

I proprietari

Il Direttore del Servizio
dr. Adriano Agios

Visto-Si Approva
La Direzione Generale
del Corpo Forestale e di V.A.
della Regione Sarda